

Nuovi requisiti per la ristrutturazione economica delle grandi imprese in stato d'insolvenza

Decreto legge 29 novembre 2004 n. 281

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RISTRUTTURAZIONE
DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

(Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 29 novembre 2004 n. 280)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di modificare la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei gruppi di imprese in stato di insolvenza, allo scopo di agevolare i procedimenti preordinati alla ristrutturazione industriale delle aziende che presentano maggiori dimensioni in termini di dipendenti occupati e di esposizione debitoria, tutelando le posizioni dei creditori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

*Nuovi requisiti per l'ammissione
alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria*

1. L'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39^[1], è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Requisiti per l'ammissione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270^[2]", purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.»

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[1] **L'articolo 1 del Dl 347/2003** (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), sostituito dal presente provvedimento, era il seguente:
(Requisiti per l'ammissione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270» - purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti: a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

[2] **Il comma 2 dell'articolo 27 del Dlgs 270/1999** (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274) è il seguente:

2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:

a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»);

b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»).

La relazione al decreto legge

L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, contiene misure dirette a fronteggiare alcune situazioni di crisi economica e industriale. L'intervento normativo di urgenza prevede l'ampliamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione industriale e finanziaria delle grandi imprese in crisi.

In particolare, l'**articolo 1** ha lo scopo di ampliare i requisiti di ammissione alla speciale procedura di ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolven-

za, modificando due aspetti della disciplina vigente:

1) si riducono entrambi i requisiti riferiti al numero dei dipendenti e all'esposizione debitoria;

2) si stabilisce di considerare non solo l'impresa singola, ma anche il gruppo in cui essa è inserita, tenendo conto della articolazione strutturale delle grandi imprese.

L'**articolo 2** dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

▶ Dalla «Gazzetta Ufficiale»

Sospesi i versamenti degli imprenditori agricoli pugliesi

Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2004: «Sospensione dei termini per i versamenti di natura tributaria a favore di taluni imprenditori agricoli, operanti nella Regione Puglia»

Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2004 n. 283

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministri del tesoro e delle finanze;

Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Protezione Civile, n. DPC/CG/52579 del 18 novembre 2004 e n. DPC/CG/53095 del 22 novembre 2004, con le quali è stato comunicato:

che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha segnalato, in data 12 novembre 2004, lo stato di grave crisi che ha colpito i produttori di uve da vino e da mensa nel territorio della regione Puglia;

che la crisi è stata provocata da gravi eventi climatici che hanno interessato il territorio della regione Puglia;

che la situazione presenta profili di eccezionalità e imprevedibilità che potrebbero essere adeguatamente affrontati con la decretazione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla legge n. 212 del 2000;

Ritenuto, pertanto, di sospendere, a favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che, nel territorio della regione Puglia, producono uve da vino e da mensa in via esclusiva o prevalente, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi che scadono nel periodo dal 12 novembre al 21 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1

1. Nei confronti degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che, nel territorio della regione Puglia, producono uve da vino e da mensa in via esclusiva o prevalente, sono sospesi, dal 12 novembre al 21 dicembre 2004, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi. Resta fermo l'obbligo di effettuare, negli ordinari termini, il versamento delle ritenute alla fonte. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. I versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il 22 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Un'ancora di salvataggio per le Pmi e i gruppi rappresentativi della realtà produttiva italiana

✍ il commento di Luigi Ferrajoli

Il decreto legge 281/2004 introduce semplici ma sostanziali modifiche alla legge 39/2004 (cosiddetta "legge Marzano") sulla ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

In particolare, il provvedimento neointrodotta allarga la portata della legge al fine di consentire l'accesso a imprese o gruppi di imprese costituiti da più di un anno, che versino in stato di insolvenza, impiegano un numero di lavoratori non inferiore a 500 e abbiano debiti per almeno 300 milioni di euro. È questa la novità legislativa adottata dal Consiglio dei ministri al fine di estendere l'importante procedura di salvataggio, che in origine venne approvata per aziende delle dimensioni della Parmalat, anche a gruppi o singole aziende i cui debiti e il cui numero di dipendenti impiegati rappresentino maggiormente la realtà industriale del Paese.

RATIO DELLA NORMA

Le ragioni della modifica - La filosofia che ha portato alla modifica della legge Marzano riguarda sostanzialmente il fatto che la procedura di ristrutturazione economica e finanziaria non debba essere riservata alle sole imprese di grandi dimensioni, ma debba essere estesa anche a tutte le aziende o gruppi di aziende in stato di insolvenza che necessitano di superare la crisi attraverso una procedura snella che assicuri la continuità dell'attività e che tuteli al meglio i creditori e i dipendenti. Alla luce di tale ultima modifica, questa speciale procedura di amministrazione straordinaria è quindi destinata ad avere ampia diffusione, a partire dai due casi, ormai noti al pubblico, della compagnia aerea Volare e di quella turistica Cit. Tale diffusione è anche dettata dal fatto che, a differenza della

"parallela" legge Prodi (Dlgs 270/1999) la legge Marzano ha come primo criterio di valutazione per l'ammissione l'interesse pubblico e non solo la solvibilità del credito da parte dell'impresa.

La procedura applicata è infatti sostanzialmente differente: essa vede coinvolta in maniera minore l'autorità giudiziaria al fine di dare maggiore rilevanza alla responsabilità politica del ministero delle Attività produttive al quale è affidato il compito di ammettere la società alla procedura speciale e altresì quello di nominare il commissario straordinario, come si vedrà più dettagliatamente in seguito.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Le novità introdotte - L'estensione prevista dalla normativa sopra richiamata riguarda, quindi, tutte le imprese che, soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza, intendano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al Dlgs 270/1999 al fine di perseguire la conservazione del patrimonio produttivo mediante la prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. Ciò, naturalmente, qualora le aziende coinvolte presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali stesse. La normativa sopra richiamata prevede come modalità allo scopo la realizzazione di un apposito «programma di ristrutturazione» che si applica ora, a differenza della precedente versione della legge Marzano, non solo alle imprese singole ma anche ai gruppi di imprese che impiegano un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 500 (anziché di mille) e che presentino un ammontare di debiti non più di un miliardo di euro bensì di almeno 300 milioni.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

La procedura - L'impresa che risponda a tali requisiti ha quindi facoltà di richiedere al ministero delle Attività produttive l'ammissione all'amministrazione straordinaria tramite la ristrutturazione economica e finanziaria.

La richiesta deve essere presentata con istanza motivata corredata da apposita documentazione al ministero e contestualmente deve essere presentato ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui l'azienda ha la propria sede principale.

Il ministero con proprio decreto, preso atto della domanda formulata e valutata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, ammetterà immediatamente l'impresa alla procedura e provvederà allo spossamento del debitore e alla contestuale nomina del commissario straordinario, il quale godrà sin dall'inizio un'importante autonomia operativa. Egli diviene infatti affidatario della gestione dell'impresa con il compito di amministrare i beni dell'imprenditore sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza e ha quale unico referente il ministro delle Attività produttive.

Il tribunale interviene solo in un secondo tempo, il suo compito, una volta sentito il commissario straordinario sul punto, è quello di accertare lo stato di insolvenza e, se ne riscontra i presupposti, pronunciare con sentenza l'ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il commissario straordinario presenterà poi al ministero delle Attività produttive il programma di ristrutturazione secondo l'articolo 54 del Dlgs 270/1999 e al giudice delegato una relazione contenente la descrizione dettagliata delle cause di insolvenza. ■